



## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA PERUGIA

Il Presidente

- visto l'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "*misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario*", che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, dispone lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto previa autorizzazione del capo dell'ufficio (comma 1) oppure, in alternativa, quanto alle controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, il passaggio in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, nel qual caso, ove non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede alla trattazione scritta (comma 2);
- vista la delibera del Consiglio dei Ministri assunta il 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in relazione al rischio di contagio da Covid-19, è stato prorogato sino al 31 gennaio 2021 e considerati i dati epidemiologici della regione Umbria diffusi quotidianamente dall'autorità sanitaria, dai quali emerge un incremento costante dei casi accertati di contagio;
- rilevato che sussistono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 27 d.l. n. 137/2020, in presenza delle quali il Presidente della commissione tributaria regionale autorizza lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto;
- rilevato, peraltro, che allo stato non sussistono le norme secondarie e le dotazioni tecnologiche per lo svolgimento delle udienze e le camere di consiglio in modalità da remoto, per cui le udienze fissate presso la Commissione tributaria regionale dell'Umbria saranno trattate secondo la modalità alternativa disciplinata dal comma 2 dell'art. 27 citato;
- considerato che il passaggio in decisione sulla base degli atti, per le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza, opera *ex lege*, mentre un provvedimento organizzativo generale del capo dell'ufficio giudiziario è necessario al fine di disciplinare le modalità di trattazione in forma scritta, che è la sola possibile, allo stato, in caso di richiesta di discussione;

- considerato che nel caso in cui, disposta la trattazione in forma scritta, non sia possibile garantire il rispetto dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di memorie di replica la controversia deve essere rinviata a nuovo ruolo e fissare la trattazione in modo tale da consentire il rispetto termini;

- rilevato, inoltre, che il comma 3 dell'art. 27 cit. prevede che i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata;

- considerato dei dodici giudici in servizio presso la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ben sette - assegnati a ciascuna delle tre sezioni - sono residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi dalla sede della Commissione (Perugia), sicché in caso di esonero degli stessi dalla partecipazione alla camera di consiglio la Commissione verrebbe a trovarsi nell'impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio;

- ritenuto che le udienze e le camere di consiglio sono diversamente regolate dall'art. 27 d.l. n. 137/2020 e che la disciplina di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136 - richiamata nel comma 4 del citato art. 27 - riguarda le modalità di svolgimento "da remoto" delle sole udienze;

- ritenuto, pertanto, che la criticità derivante dall'eventuale esonero dei giudici dalla partecipazione alle camere di consiglio può essere superata autorizzando i Presidenti dei collegi a far svolgere le stesse con collegamento da remoto, eventualmente anche solo per taluni componenti, mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazioni di gruppo, con menzione nel verbale d'udienza e attestazione di regolare funzionamento da parte del Presidente del collegio;

- ritenuto che i Presidenti di sezione siano tempestivamente avvertiti della scelta dei componenti del collegio di avvalersi della facoltà di esonero e della conseguente necessità di far svolgere la camera di consiglio con collegamento da remoto;

## **DISPONE**

1. a decorrere da lunedì 2 novembre 2020 le cause passano in decisione allo stato degli atti, salvo, nel caso sia stata fissata la trattazione in pubblica udienza, che almeno una delle parti insista per la discussione con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;

2. qualora sia richiesta la discussione si procede alla trattazione in forma scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica; se non è possibile garantire il rispetto dei termini, sarà fissata una nuova udienza che permetta la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini;

3. i Presidenti di collegio sono autorizzati a far svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto come specificato in motivazione;

4. entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento i giudici che intendono avvalersi, nei casi previsti, dell'esonero dalle camere di consiglio che si svolgono presso la sede della Commissione, in Perugia, ne fanno richiesta al Presidente della sezione, eventualmente anche tramite il Segretario; la richiesta di esonero vale sino a revoca espressa; eventuali nuove richieste andranno formulate almeno sette giorni prima dell'udienza cui si riferisce la camera di consiglio.

Si comunichi a tutti i Giudici, al Personale Amministrativo della Commissione, agli Ordini professionali interessati, agli Enti impositori e agli Agenti della riscossione.

Si affigga all'entrata della Commissione e negli spazi antistanti le aule di udienza.

Si comunichi, per conoscenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e ai Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali di Perugia e di Terni.

Perugia, 31 ottobre 2020.

Il Presidente  
f.to Francesco Oddi